## **STUDIO MARCONI & PARTNERS**



P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223 Via Marconi , 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

## Oggetto: OPERAZIONI TRA CONSORZI E CONSORZIATI, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'articolo 10, secondo comma, del DPR n.633/72, prevede l'esenzione da Iva delle prestazioni di servizi effettuate dai consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili, nei confronti dei propri consorziati o soci.

Per usufruire di questo regime di favore devono verificarsi due condizioni:

- 1) i consorzi devono essere costituiti tra soggetti che nel triennio solare precedente, abbiano avuto un pro-rata non superiore al 10%;
- 2) i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci per le prestazioni ricevute non devono superare i costi imputabili alle prestazioni stesse.

La comprensione del requisito di cui al punto primo ha necessitato nel passato (C.M. n.23 dell'8 maggio 2009), e necessita tuttora, di alcuni chiarimenti che sono giunti in questi giorni con la C.M. n.5 del 17 febbraio.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la prima circolare, che:

- possono partecipare al consorzio anche soggetti con pro-rata superiore al 10%;
- il consorzio può effettuare prestazioni di servizi sia ai consorziati con pro-rata superiore al 10% sia a soggetti terzi;

## tali prestazioni sono però da considerarsi imponibili

• nel caso in cui le operazioni poste in essere nei confronti dei consorziati con pro-rata superiore al 10% o verso terzi sia superiore al 50% del volume d'affari del consorzio

tutte le prestazioni di servizio rese dal consorzio risulteranno imponibili ai fini Iva

Nonostante queste indicazioni, l'Agenzia è dovuta tornare nuovamente sull'argomento con ulteriori precisazioni.

In particolare, essa ha chiarito che il regime di esenzione è ammesso quando:

- i consorziati non siano in prevalenza soggetti con pro-rata superiore al 10%;
- l'attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10% e/o a favore di terzi non superi il 50% del volume d'affari del consorzio stesso.

Ne consegue che nel caso in cui la maggioranza della compagine sociale sia costituita da soggetti con pro-rata superiore al 10% ovvero in quello in cui i servizi resi a soggetti terzi o a consorziati con percentuale di detraibilità superiore al 10% superi il 50% del volume d'affari del consorzio, dovranno essere assoggettate ad Iva tutte le prestazioni rese dal consorzio, comprese quelle rese nei confronti dei consorziati con pro-rata inferiore al 10%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.